



Città di Castrovillari

STATUTO
“Fondazione Carnevale del Pollino”
Della Città di Castrovillari

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.87 del 6 Dicembre 2004

Articolo 1

La Pro Loco del “Pollino” di Castrovillari (CS) e il Comune di Castrovillari (CS) riconoscono nel Carnevale dei Pollino e Festival Internazionale del Folklore una manifestazione culturale, del folklore e storica della città, di interesse nazionale.

Ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa della Pro Loco del “Pollino” e del Comune di Castrovillari è costituita la “Fondazione Carnevale del Pollino” della Città di Castrovillari con sede in Castrovillari (Cs).

La Fondazione ha personalità giuridica riconosciuta, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta Regionale della Calabria, in ossequio al D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, secondo le disposizioni dello Statuto Regionale.

Articolo 2

La Fondazione è un Istituto organizzato senza fini di lucro ed ha come finalità la realizzazione della manifestazione del Carnevale e Festival Internazionale del Folklore, nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono il Carnevale del Pollino. Su tale linea sarà sua cura promuovere tutte quelle innovazioni utili ad elevare i contenuti culturali ed il prestigio nazionale ed internazionale della manifestazione.

Articolo 3

Il simbolo della Fondazione è la maschera “Organtino”, nella versione definita dal professore Luigi Mango.

La Fondazione “Carnevale del Pollino” ha sede in Castrovillari (CS), Corso Garibaldi, n.160, presso la sede della Pro Loco del Pollino.

Articolo 4

Il fondo di dotazione e di patrimonio iniziale della Fondazione sarà costituito dal conferimento in denaro e di beni effettuati dalla Pro Loco del Pollino e dal Comune di Castrovillari.

Del patrimonio della Fondazione andranno, altresì, a far parte:

- I beni mobili e/o immobili successivamente conferiti alla Fondazione dai fondatori, dai sostenitori o da qualsiasi altro soggetto terzo;
- I beni mobili e/o immobili acquistati dalla Fondazione utilizzando le proprie disponibilità.

Tutti gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno comunque venire impiegati o nell'intensificazione delle attività della Fondazione di cui all'articolo 2 o nell'acquisto di beni strumentali idonei ad incrementare e migliorare lo svolgimento delle attività suddette, restando, conseguentemente, escluso ogni scopo di lucro.

Articolo 5

Per lo svolgimento della sua attività la Fondazione utilizzerà:

- i contributi del Comune di Castrovillari;
- i contributi che perverranno dallo Stato, dalla Regione Calabria, da Enti pubblici e privati;
- eventuali proventi derivanti dal suo patrimonio;
- i proventi di gestione.

Articolo 6

Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato consultivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

Il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta d'insediamento.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione stesso.

Con decisione del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente può:

- delegare i suoi compiti, per determinate categorie di atti, a singoli consiglieri;
- nominare procuratori determinando le loro attribuzioni.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri nominati in numero di 4(quattro), dal competente Organo della Pro Loco del "Pollino" di Castrovillari (CS) e in numero di 3(tre) dal Consiglio comunale di Castrovillari (CS).

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4(quattro) anni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di altri deceduti, dimessi o decaduti durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi. In caso di dimissioni, decesso e/o decadenza del Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione scaduti rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.

Articolo 9

L'esercizio sociale decorre dal 1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- Addotta entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno il Bilancio Preventivo ed approva entro il 31(trentuno) dicembre il Bilancio Consuntivo. Tali Bilanci dovranno essere inviati, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, agli Enti fondatori che, nei successivi trenta giorni dal ricevimento, esprimeranno il loro parere. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevole. In base a detti Bilanci gli Enti fondatori dovranno deliberare anche i contributi preventivi loro spettanti, nonché gli eventuali contributi a consuntivo. Il Bilancio Preventivo comprenderà anche il Programma di attività relativo all'esercizio finanziario a cui il Bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.
- Delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti di beni mobili ed immobili.
- Determina il trattamento giuridico ed economico del personale.
- Propone alla Pro Loco del "Pollino" e all'Amministrazione comunale eventuali modifiche dello Statuto.
- Nomina la Commissione tecnica-artistica per la realizzazione delle attività connesse alla manifestazione. Tale Commissione sarà presieduta da un componente del Consiglio di Amministrazione.
- Costituisce il Comitato consultivo di cui agli articoli 11, 12 e 13.
- Delibera il Bando di Concorso per la premiazione dei Gruppi mascherati, dei Carri allegorici, dei Gruppi folkloristici, della migliore rassegna fotografica, etc.
- Approva la relazione annuale sulla attività della Fondazione da inviarsi agli Enti fondatori.
- Delibera sulle direttive alle quali deve conformarsi la Commissione tecnica-artistica per lo svolgimento dei suoi compiti.
- Delibera l'eventuale indennità da corrispondere ai Revisori dei Conti.

Per deliberare le proposte di modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi).

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

In prima convocazione le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In seconda convocazione, che dovrà tenersi in giorno diverso da quello fissato per la prima, le sedute sono valide purché intervengano almeno 3 (tre) componenti, rappresentanti dei soci co-fondatori.

Articolo 12

Il Comitato Consultivo costituisce l'Organismo principale di partecipazione alla vita ed alle scelte dell'Ente. Il Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla nomina trasmette la richiesta di nominativi per il Comitato Consultivo alle rispettive componenti di cui all'articolo 13 (tredici).

Entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della richiesta, provvede all'insediamento del Comitato Consultivo secondo le indicazioni pervenute.

Articolo 13

Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che lo presiede, dandone comunicazione per conoscenza anche al Presidente della Pro Loco del "Pollino", o suo delegato, e al Sindaco, o suo delegato, almeno due volte all'anno.

Esprime parere consultivo relativamente alle attività, al programma e al Bilancio della Fondazione.

Articolo 14

Il Comitato Consultivo è composto da:

- Un rappresentante dei costruttori dei Carri del Carnevale;
- un rappresentante dei gruppi mascherati del Carnevale;
- un rappresentante degli albergatori;
- un rappresentante dei commercianti;
- un rappresentante delle agenzie di viaggi;
- un rappresentante dei sindacati;
- un rappresentante dell'Associazionismo culturale e sportivo;
- un benemerito ad honorem designato dalla Pro Loco dei "Pollino";
- un benemerito ad honorem designato dal Consiglio comunale;
- e quant'altri ritenuti utili dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti di cui 1 (uno) nominato dalla Pro Loco dei "Pollino" e 2 (due) nominati dal Consiglio comunale, di questi ultimi almeno uno deve essere iscritto all'Albo dei revisori dei conti, che assumerà la carica di Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

- esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul Bilancio e sui Conti consuntivi;
- effettua le verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Articolo 16

Alla Fondazione potranno successivamente aderire altri Enti pubblici e/o privati acquisendo a tutti gli effetti di Ente Fondatore, nelle forme che il Consiglio di Amministrazione determinerà con apposita deliberazione, sentito il parere degli Enti Fondatori che già fanno parte della Fondazione “Carnevale del Pollino”.

Articolo 17

La convocazione degli Organi della Fondazione di cui all'articolo 6 è fatta a mezzo posta o, dove è possibile, tramite e-mail, almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun componente.

Le riunioni saranno tenute normalmente presso la sede dell'Ente, nel giorno e nell'ora indicate sull'avviso di convocazione comprendente l'ordine del giorno.

Articolo 18

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia.

Articolo 19

Qualora la Fondazione dovesse sciogliersi, il suo patrimonio, mobiliare ed immobiliare, sarà devoluto, in parti uguali, alla Pro Loco del “Pollino” di Castrovillari (CS) e al Comune di Castrovillari (CS) per gli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.